

STATUTO DI ANCE VARESE

INDICE

TITOLO PRIMO COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI	4
Art. 1 Costituzione	4
Art. 2 Scopi	4
Art. 3 Rapporti con l'Ance	6
Art. 4 Sede	6
TITOLO SECONDO SISTEMA ASSOCIATIVO	6
Art. 5 Sistema Associativo	7
Art. 6 Ammissione dell'impresa associata	7
Art. 7 Durata del rapporto associativo dell'impresa associata	7
Art. 8 Diritti delle imprese associate	8
Art. 9 Obblighi delle imprese associate	8
Art. 10 Perdita della qualifica di impresa associata	9
Art. 11 Imprese Assistite	9
Art. 12 Soci aderenti	9
Art. 13 Soci Aggregati	10
Art. 14 Contributi	11
Art. 15 Anagrafe	11
TITOLO TERZO GOVERNANCE	11
Art. 16 Governance	11
Art. 17 Eleggibilità alle cariche sociali	12
Art. 18 Durata e requisiti delle cariche sociali	12
Art. 19 Assemblea dei soci – Costituzione e voti	13
Art. 20 Convocazioni - Deliberazioni – Verbali	15
Art. 21 Attribuzioni dell'Assemblea	16
Art. 22 Consiglio Generale - Composizione	16
Art. 23 Consiglio Generale Attribuzioni	17
Art. 24 Consiglio di Presidenza - Composizione	18
Art. 25 Consiglio di Presidenza – Attribuzioni	19
Art. 26 Riunioni e Deliberazioni degli Organi Direttivi	19
Art. 27 Presidente - Elezione, durata e attribuzioni	20
Art. 28 Commissione di Designazione	21
Art. 29 Vice Presidenti	21
Art. 30 Commissioni Referenti	22
Art. 31 Il Tesoriere	22
Art. 32 Il Collegio dei Garanti Contabili	22
Art. 33 I Probiviri	23
Art. 34 Gruppo Giovani	25
TITOLO QUARTO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE	
DEL FONDO COMUNE	25
Art. 35 Direzione	26
Art. 36 Fondo Comune	27
Art. 37 Amministrazione e Gestione	27
Art. 38 Esercizio finanziario - Bilancio	27
TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI	28
Art. 39 Disposizioni Generali	28
Art. 40 Durata - Scioglimento	28
Art. 41 Richiamo allo Statuto dell'Ance	29

**TITOLO PRIMO COSTITUZIONE,
SEDE E SCOPI****Art. 1
Costituzione**

È costituita l'Associazione denominata "Associazione delle imprese edili e complementari della provincia di Varese di seguito " - Ance Varese

L'associazione si avvale del logo Ance in coerenza con le modalità stabilite dall'Ance stessa.

**Art. 2
Scopi**

L'Associazione non ha alcun fine di lucro.

Essa ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine e di provvedere alla tutela ed all'assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni in tutti i problemi che direttamente o indirettamente possono riguardarle e di favorirne lo sviluppo e il progresso.

A tal fine l'Associazione, in particolare:

- a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni ed è la sede preminente di dibattito e della definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell'ottica delle esigenze dell'imprenditoria, dell'ammodernamento e dello sviluppo del territorio;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese in applicazione del C.C.N.L. e in conformità alle direttive dell'Ance; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c) presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell'elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;
- d) fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate ordinarie in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;

- e) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di imprese e di altri idonei organismi;
- f) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e/o partecipazione ai programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici e privati;
- g) assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti;
- h) favorisce i rapporti e le intese con altre attività industriali e commerciali e a tal fine può dare la propria adesione ad altre organizzazioni industriali, sia provinciali, che regionali e/o nazionali;
- i) promuove la pubblicazione di periodici, riviste o monografie, siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
- j) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;
- k) designa e nomina propri rappresentanti in tutti gli organismi, enti, organi, comitati e commissioni in cui tale rappresentanza sia richiesta o si renda opportuna ed in particolare nomina i Presidenti e i vertici degli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore;
- l) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;
- m) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;
- n) può costituire, per il perseguimento dei propri scopi sociali, società controllate e/o collegate, come pure dar vita o partecipare a specifiche associazioni, fondazioni e consorzi, reti di imprese ovvero, d'intesa con Ance, fondere l'Associazione con altre Associazioni, incorporandole o dando vita, con esse, ad una nuova Associazione;
- o) può costituire al suo interno sezioni e settori di categorie e di specializzazioni di mercato e di attività;

- p) compie comunque tutti gli atti e le operazioni ritenute utili e opportune per il raggiungimento degli scopi associativi ivi compresa la costituzione di società e la sottoscrizione di azioni o di quote sociali, provvedendo o partecipando alla loro gestione; partecipa a consorzi e enti promozionali per l'edilizia e per opere pubbliche o di interesse generale; tutto ciò non in via prevalente;
- q) agevola, anche in stretta collaborazione con l'Ance e con la FIEC (Federazione dell'Industria Europea delle Costruzioni), il più ampio inserimento degli imprenditori del settore costruzioni del territorio nel mercato dell'Unione Europea e nei mercati extra europei;
- r) assume, nell'interesse proprio e/o delle imprese associate, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado.
- s) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali dell'Associazione.

Art. 3

Rapporti con l'Ance

Ance Varese è aderente all'Associazione nazionale costruttori edili - Ance - secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i soci ordinari.

L'Associazione adotta il Codice Etico dell'Ance che forma parte integrante del presente Statuto.

L'adesione di Ance Varese all'Ance comporta l'adesione automatica all'Organismo associativo regionale dell'edilizia (OAR) e l'inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'OAR comporta l'irregolarità dell'Associazione, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 dello Statuto dell'Ance.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrate dall'Associazione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'Ance e dell'Organismo regionale.

Art. 4

Sede

L'Associazione ha sede in Varese e può istituire uffici/sedi decentrate previa deliberazione del Consiglio Generale.

TITOLO SECONDO

SISTEMA ASSOCIATIVO

Art. 5

Sistema Associativo

L'Associazione inquadra, in conformità agli accordi Ance/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi, ed eventuali successive modifiche e integrazioni:

- a) imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;
- b) imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, e possono disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.

Tali imprese, a loro volta, sono suddivise in soci ordinari, detti anche imprese associate, soci aggregati detti anche imprese aggregate, soci aderenti e imprese assistite.

Tali imprese possono svolgere anche solo parzialmente con un ramo di azienda una delle attività di cui al comma uno.

È facoltà dell'Associazione prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutarî, di cui all'art.2.

Art. 6

Ammissione dell'impresa associata

La domanda di ammissione quale impresa associata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, dei suoi atti integrativi e del Codice Etico, e di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso.

Sull'ammissione delibera il Consiglio di Presidenza e tale decisione è sottoposta alla ratifica da parte del Consiglio Generale nella prima riunione utile.

Con specifico regolamento deliberato dal Consiglio Generale vengono definite le condizioni di ammissione e la documentazione necessaria.

Art. 7

Durata del rapporto associativo dell'impresa associata

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato. I soci possono recedere dall'Associazione secondo i tempi e i modi definiti da specifico regolamento che potrà prevedere anche le modalità per il recupero di eventuali crediti contributivi.

Art. 8

Diritti delle imprese associate

Tutti i soci ordinari hanno parità di diritti e di doveri, salvo le eccezioni e le limitazioni previste dal presente Statuto.

I soci ordinari hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione nel loro interesse e per la loro tutela e di farsi assistere in ogni circostanza, e a loro competono i diritti di elettorato attivo e passivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi.

Art. 9

Obblighi delle imprese associate

L'appartenenza all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) osservare il presente Statuto, il Codice Etico, i regolamenti e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti dell'Associazione, ivi compresi gli obblighi contributivi;
- b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra l'Associazione e l'Ance e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dall'Associazione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2;
- d) le imprese associate e i loro legali rappresentanti hanno l'obbligo di far aderire all'Associazione tutte le società operanti nel settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa nella Provincia di Varese, in cui detengono una partecipazione di maggioranza;
- e) le imprese associate non possono far parte contemporaneamente, senza il benestare del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione;

- f) le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema Ance e dai sindacati di categoria.

Art. 10

Perdita della qualifica di impresa associata

La qualifica di impresa associata si perde per:

- a) recesso esercitato da parte dell'impresa;
- b) recesso per mancata adesione alle deliberate modifiche allo Statuto;
- c) recesso deliberato dal Consiglio Generale motivato da inadempienze alle disposizioni del presente Statuto, dei collegati regolamenti e del Codice Etico;
- d) recesso per attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;
- e) cessazione dell'attività esercitata o messa in liquidazione dell'azienda, notificata obbligatoriamente per iscritto all'Associazione e comprovata a termini di legge;
- f) esclusione deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, nei confronti delle imprese che risultino non più iscritte presso la C.C.I.A.A. o che abbiano, comunque, cessato di fatto ogni attività imprenditoriale.

Art. 11

Imprese Assistite

Fanno parte dell'Associazione in qualità di "imprese assistite" tutte le imprese esercenti l'attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa Edile di Varese, che non siano soci ordinari.

Le imprese assistite hanno diritto a ricevere assistenza e consulenza sulle tematiche sindacali e contrattuali, previdenziali e assicurative svolte dall'Associazione e ne ricevono tutte le relative pubblicazioni.

Le imprese assistite non hanno elettorato attivo e passivo e non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

Art. 12

Soci aderenti

Sono soci aderenti:

- a) imprese o società non iscritte alle Casse Edili del sistema bilaterale Ance, che non applicano il contratto collettivo di lavoro dell'edilizia e non svolgono lavori edili;
- b) imprese iscritte in Casse Edili del sistema bilaterale Ance e/o che applicano il contratto collettivo di lavoro dell'edilizia purché aventi una partecipazione di maggioranza di un'impresa già associata;
- c) consorzi di imprese purché le imprese consorziate che sono iscritte alle Casse Edili siano associate;
- d) associazioni temporanee tra imprese;
- e) persone che esercitano attività professionali interferenti con il settore delle costruzioni;
- f) enti o organismi pubblici o privati che svolgono attività collegate al settore delle costruzioni.

I soci aderenti non hanno elettorato attivo e passivo.

Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dai soci aderenti, nonché i diritti e i doveri di ciascuno di essi nei confronti dell'Associazione sono definiti con apposito regolamento deliberato dal Consiglio Generale.

All'interno del Gruppo, possono essere costituiti sottogruppi di interesse. Il Consiglio Generale, su proposta del Comitato di Presidenza, può approvare la costituzione di nuovi gruppi di interesse.

Art. 13 Soci Aggregati

Sono soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con Ance nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.

Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuno di essi nei confronti dell'Associazione sono definiti dall'accordo nazionale di cui al comma precedente.

A tal fine, a seguito di detta sottoscrizione, l'Ance trasmette l'elenco delle imprese associate del suo socio aggregato.

I soci aggregati di Ance Varese non hanno elettorato attivo e passivo.

I servizi ai soci aggregati di ANCE Varese sono definiti con apposito regolamento deliberato dal Consiglio Generale.

Art. 14

Contributi

La quota associativa dovuta dalle imprese associate, nonché le modalità di riscossione di detti contributi, sono stabilite con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Generale.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'Ance, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'Ance stessa.

La quota di iscrizione in qualità di socio aderente viene definita di anno in anno dal Consiglio di Presidenza sulla base delle indicazioni contributive approvate dal Consiglio Generale.

Con riferimento alle imprese aggregate la contribuzione dovuta è stabilita dall'accordo nazionale di cui all'Art. 12 comma II.

Art. 15

Anagrafe

Presso l'Associazione è istituita un'anagrafe delle imprese associate ordinarie, delle imprese assistite e dei soci aderenti, nonché delle imprese appartenenti alle Associazioni nazionali di settore previste dallo Statuto dell'Ance e delle imprese aggregate appartenenti ai Soci aggregati di Ance (ed eventuali altre categorie).

L'Associazione comunica all'Ance le variazioni dell'anagrafica delle imprese ordinarie secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall'Associazione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

TITOLO TERZO

GOVERNANCE

Art. 16

Governance

Sono Organi della Governance:

- a) l'Assemblea
- b) Organi direttivi:
 - il Consiglio Generale
 - il Consiglio di Presidenza
- c) Il Presidente e i Vice Presidenti
- d) Organi di controllo:

- il Collegio dei Garanti contabili
 - i Probiviri
- e) il Tesoriere

Fa altresì parte degli Organi della Governance il Gruppo Giovani ed è facoltà dell'Associazione prevedere altri Organi non direttivi.

Art. 17

Eleggibilità alle cariche sociali

Le cariche associative di Ance Varese sono riservate a rappresentanti di imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro imprese, un socio, un delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali, il direttore tecnico ai sensi dell'art. 87 D.P.R. 207/2010, che non sia lavoratore autonomo, di cui l'impresa comunicherà all'Associazione il nominativo ed il ruolo all'atto di iscrizione, e che dovrà essere approvato dal Consiglio di Presidenza.

Alla carica di Probiviro e di componente del Collegio dei Garanti contabili/Garante Contabile possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari, idonei requisiti.

Le modalità elettive sono disciplinate dal presente Statuto con apposito regolamento.

Art. 18

Durata e requisiti delle cariche sociali

Le cariche sociali hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell'Assemblea annuale di ogni quadriennio in anno dispari (nello stesso anno di rinnovo del Consiglio Generale di Ance e antecedentemente al rinnovo dello stesso).

Le cariche sociali di Presidente e Vice Presidenti hanno durata quadriennale, con possibilità di rielezione consecutiva per un ulteriore mandato.

I componenti eletti negli organi direttivi e di controllo possono essere eletti per due ulteriori mandati consecutivi.

Sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un intervallo di almeno un mandato.

Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione dei Componenti il Collegio dei Garanti contabili qualora vengano nominati dei professionisti esterni all'Associazione.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi dell'Associazione coloro che sono rappresentanti di imprese che perdono la qualità di socio ordinario.

Decadono, altresì, dalle cariche sociali anche coloro che senza giustificazione non partecipano a tre riunioni consecutive dell'organo associativo di cui fanno parte.

Inoltre, nei confronti delle persone chiamate a ricoprire cariche sociali in organi dell'Associazione è adottato il provvedimento di sospensione o decadenza dalle cariche in caso di inadempimento anche parziale degli obblighi contributivi, ovvero di mancata iscrizione presso l'Associazione Territoriale delle imprese di cui hanno la titolarità o il controllo di maggioranza, ovvero di mancata comunicazione di dati richiesti per la predisposizione dell'anagrafe delle imprese.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che: rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'Ance; ricorrano in situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici; o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'Ance e dell'Associazione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale e, a tal fine, il Presidente d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Generale stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni per cooptazione da parte dell'organismo da integrare e successiva ratifica assembleare.

La decadenza e la cessazione comportano la revoca degli incarichi conferiti dall'Associazione in Organismi esterni ed impegnano le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Proviviri di cui all'art. 32.

Tutte le nomine in organi del sistema e nella bilateralità devono essere rinnovate con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa.

Art. 19

Assemblea dei soci – Costituzione e voti

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate.

È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare.

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto a voti proporzionali al contributo annuo versato all'Associazione, secondo i criteri definiti da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell'Ance.

I voti spettanti in Assemblea a ciascun socio devono essere comunicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ciascun socio può richiedere la verifica dei voti che gli sono stati attribuiti e comunicati con l'avviso della convocazione assembleare non oltre il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea.

In ogni caso, la regolarizzazione contributiva può avvenire fino al momento dell'apertura dei lavori assembleari in tal caso il calcolo dei voti attribuiti all'impresa che ha regolarizzato viene effettuato dal Direttore.

Art. 20

Convocazioni - Deliberazioni - Verbali

L'Assemblea è convocata, preferibilmente presso la sede sociale, almeno una volta l'anno di norma entro il 30 giugno.

E' convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, o a mezzo fax o per posta elettronica, da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e funge da Segretario il Direttore o persona designata a tal scopo dal Presidente.

In prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti assegnati ai soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentato il 20% dei voti esercitabili.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati, mediante votazione a scrutinio segreto, salvo quelle per l'elezione di Presidente e Vice Presidenti che sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti rappresentati, mediante votazione a scrutinio segreto.

Per l'elezione delle cariche sociali, all'inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tre scrutatori.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato il 20% dei voti esercitabili e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

Sono ammesse - attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza - anche assemblee simultanee in più sedi in caso di Associazioni territoriali di perimetro pluri-provinciale articolate in presidi territoriali con supporto di Coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate e operazioni di voto e scrutinio in simultanea con proclamazione dei risultati nell'Assemblea della sede legale.

E' ammesso l'espletamento dell'Assemblea tramite strumenti di videoconferenza e l'esercizio del diritto di voto, nelle ipotesi ove sia previsto lo scrutinio segreto, tramite strumenti in grado di garantire l'anonimato del voto.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Il verbale deve essere portato a conoscenza ai componenti l'Assemblea entro trenta giorni dalla data della riunione.

Art. 21

Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere e revocare il Presidente e, su proposta di questi, i Vice Presidenti e il Tesoriere scelti tra i componenti il Consiglio Generale eletto dall'Assemblea;
- c) eleggere i 16 componenti il Consiglio Generale;
- d) eleggere il Collegio dei Garanti contabili;
- e) eleggere i Probiviri;
- f) approvare la relazione annuale sulle attività dell'Associazione presentata dal Consiglio Generale;
- g) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- h) deliberare sulle direttive di ordine generale che l'Associazione dovrà seguire per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2.

Spetta all'Assemblea dei soci, in sede straordinaria:

- a) deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione a norma del successivo art. 38;
- c) deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni con altre Associazioni Territoriali del sistema Ance.

Art. 22

Consiglio Generale - Composizione

Il Consiglio Generale è costituito da un numero massimo di 16 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci. Tra questi, il Presidente individua i Vice-Presidenti ed il Tesoriere. Fanno altresì parte del Consiglio Generale con diritto di voto, qualora non eletti, l'ultimo Past President e i Presidenti degli Enti bilaterali.

Fanno altresì parte del Consiglio Generale senza diritto di voto 1 membro dei Probiviri e i componenti del Collegio dei Garanti contabili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti delle rispettive liste e, in mancanza, per cooptazione tra gli associati su proposta del Presidente. In quest'ultimo caso tale nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea utile.

I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

Art. 23

Consiglio Generale - Attribuzioni

Spetta al Consiglio Generale di:

- a) vigilare sul conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare e/o designare i rappresentanti dell'Associazione in Enti e Organismi esterni su proposta del Presidente;
- c) nominare i membri delle commissioni referenti;
- d) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci; oppure disporre deliberazioni da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- e) stabilire le direttive per la stipula dei contratti e accordi collettivi di lavoro ed approvarli in via definitiva unitamente agli indirizzi in tema di bilateralità;
- f) deliberare la presentazione all'Assemblea del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- g) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Statuto;
- h) sovrintendere all'amministrazione straordinaria del fondo comune dell'Associazione;
- i) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 27, settimo comma lett.i);
- j) deliberare in ordine alla nomina e risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore;
- k) assumere e licenziare il personale dell'Associazione, definendone i livelli retributivi e di inquadramento, su proposta del Presidente;
- l) procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici dell'Associazione;
- m) approvare il Regolamento di costituzione e funzionamento del Gruppo giovani, e le sue eventuali modifiche;
- n) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi dell'Associazione;

- o) ratificare i provvedimenti di cui all'art. 25 lettera g) nella prima riunione utile;
- p) deliberare i regolamenti attuativi del presente Statuto e successive modifiche;
- q) deliberare sulle proposte di cui all'art. 25 lett.n).

Art. 24

Consiglio di Presidenza - Composizione

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- a) il Presidente,
- b) i Vice Presidenti,
- c) il Tesoriere (se la delega non è stata assegnata ad un Vicepresidente),
- d) i Presidenti degli Enti Bilaterali,
- e) il Presidente del Gruppo Giovani,
- f) altri Associati ove invitati dal Presidente.

Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente più anziano o dal Vice Presidente vicario, se nominato.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Vicepresidenti, ovvero il Tesoriere, il Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente, provvede alla loro sostituzione con il sistema della cooptazione, tali nomine vengono poi sottoposte alla ratifica nella prima Assemblea utile.

Se nel corso del mandato vengono a mancare i Presidenti degli Enti Bilaterali, gli stessi vengono sostituiti secondo le medesime modalità con cui vengono, di regola, nominati.

In casi di estrema gravità e urgenza il Presidente dell'Ance provvede alla nomina diretta e temporanea del Presidente degli Enti Bilaterali territoriali.

I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

Art. 25

Consiglio di Presidenza - Attribuzioni

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) curare il perseguimento degli scopi statuari in armonia con le delibere del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- b) proporre al Consiglio Generale le linee strategiche dell'azione dell'Associazione e darne attuazione;
- c) definire le linee politiche dell'Associazione;
- d) proporre al Consiglio Generale un sintetico programma di attività annuale dell'Associazione al fine della formazione del bilancio preventivo;

- e) provvedere alle direttive economico finanziarie straordinarie dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi vincolanti espressi dal Consiglio Generale;
- f) sottoporre al Consiglio Generale la proposta di bilancio consuntivo e preventivo predisposta dal Tesoriere con il supporto del Direttore, nonché la delibera contributiva;
- g) deliberare l'ammissione di nuovi soci e adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dell'impresa associata eventualmente inadempiente alle norme del presente Statuto, determinando le eventuali sanzioni (sospensione, decadenza dalle cariche, recesso, espulsione), salvo il diritto dell'interessata di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri. Tali delibere sono rimesse alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile;
- h) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci;
- i) deliberare la partecipazione autonoma o in raggruppamento temporaneo dell'Associazione a bandi o progetti finanziati da soggetti pubblici o privati;
- j) deliberare la costituzione o partecipazione dell'Associazione in società o enti con scopo di lucro;
- k) deliberare l'ammissione e la cessazione dei soci aggregati, in conformità all'accordo nazionale di cui all'art.12; nonché di altre categorie dei soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione;
- l) deliberare la costituzione in giudizio dell'Associazione autorizzando il Presidente ai connessi adempimenti;
- m) deliberare iniziative e sanzioni da intraprendere e/o comminare ad associati inadempienti;
- n) formulare al Consiglio Generale le proposte per la determinazione della misura dei contributi dovuti dalle imprese associate e le modalità della loro riscossione.

Il Consiglio di Presidenza delibera e esprime pareri in merito ad ogni altra materia a esso demandata da norme del presente Statuto.

Art. 26

Riunioni e Deliberazioni degli Organi Direttivi

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta ogni tre mesi, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo con indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di inerzia del Presidente protratta da sette a dieci giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, è prevista l'autoconvocazione del Consiglio Generale su richiesta di almeno 1/4 dei componenti.

Le convocazioni sono fatte mediante avviso scritto, telefax o posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, le convocazioni sono trasmesse a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di 1/3 dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese, e in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni riguardanti le persone che devono essere adottate con scrutinio segreto.

Delle adunanze viene redatto verbale a cura del Direttore che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.

Art. 27

Presidente - Elezione, durata e attribuzioni

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci ordinari, contestualmente al rinnovo delle altre cariche sociali, dura in carica 4 anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.

A tal fine la Commissione di Designazione, di cui all'art.28, al termine delle consultazioni individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura ed a illustrare il proprio programma.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha, inoltre, titolo a costituirsi in giudizio a tutela dell'Associazione, su delibera del Consiglio di Presidenza.

In caso di assenza o di impedimento che determini la necessità di sostituire il Presidente in via definitiva, lo stesso è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato vicario o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente subentrante, con il voto favorevole della prima Assemblea utile, porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale fino a 2 mandati consecutivi.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) convocare l'Assemblea, il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza, anche

- in via d'urgenza, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare l'Associazione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
 - c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;
 - d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione;
 - e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - f) sovrintendere all'ordinamento dei servizi dell'Associazione e a tutti gli atti amministrativi;
 - g) provvedere con il Direttore, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico - finanziaria dell'Associazione;
 - h) curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma del presente Statuto e dei collegati regolamenti;
 - i) in casi straordinari di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica di detti Organi nella loro prima riunione utile;
 - j) proporre all'Assemblea i nominativi dei propri Vice Presidenti e del Tesoriere;
 - k) proporre al Consiglio Generale le nomine negli enti esterni.

Art. 28

Commissione di Designazione

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Collegio Speciale dei Proviviri, dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvede, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di almeno cinque nominativi. Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate, ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico.

Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio Generale e tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa per effettuare un sorteggio per la determinazione dei tre componenti effettivi della Commissione di designazione.

Una volta definita la composizione della Commissione, quest'ultima entro una settimana procede al proprio insediamento e da tale momento decorre un periodo tra due e sei settimane per lo svolgimento delle consultazioni al termine del quale individua uno o più nominativi e riferisce con relazione scritta all'Assemblea.

Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un'eventuale sostituzione.

Art. 29

Vice Presidenti

I Vice Presidenti in numero massimo di 6 sono eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente, ai sensi dell'art. 21, primo comma lett. b) e dell'art. 27, settimo comma lett. j), durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo.

Ai Vice Presidenti compete di dare esecuzione ai compiti e alle eventuali deleghe loro assegnate dal Presidente che in ogni caso ne mantiene la responsabilità.

Art. 30 **Commissioni Referenti**

Nell'ambito di Ance Varese possono essere costituite Commissioni Referenti su materie specifiche.

La Presidenza di ognuna delle Commissioni è affidata ad un Vice Presidente (oppure ad un Coordinatore nominato dal Presidente).

È compito delle Commissioni Referenti elaborare, formulare pareri e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché di formulare pareri al Consiglio di Presidenza.

Art. 31 **Il Tesoriere**

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile per due ulteriori mandati consecutivi.

È componente del Consiglio di Presidenza.

Il Tesoriere svolge le funzioni di cui agli artt. 35, 37 e 38 e cura la relazione al Bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Generale e all'Assemblea.

Le funzioni di Tesoriere possono essere assegnate dal Presidente ad un Vice Presidente.

Art. 32 **Il Collegio dei Garanti Contabili**

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Garanti contabili, che è composto da tre componenti effettivi, e tra essi il Presidente.

L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I Garanti contabili durano in carica per quattro anni, e sono rinnovabili per due ulteriori mandati consecutivi.

Qualora alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti Contabili sia nominato un professionista, l'Assemblea, all'atto stesso della nomina, deve determinarne eventuali rimborsi o emolumenti.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.

I Garanti contabili partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale e, limitatamente alle delibere relative all'approvazione del bilancio, all'Assemblea.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

Le funzioni di controllo contabile possono essere assegnate ad un Revisore ufficiale dei conti eletto dall'Assemblea.

Art. 33 **I Probiviri**

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, almeno sei Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie su tematiche associative insorte fra i soci e

l'Associazione, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione a pena di irricevibilità del ricorso il cui importo è determinato annualmente dai Probiviri.

Il deposito cauzionale deve essere versato in favore dell'Associazione ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra tutti i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di Varese tra quelli eletti dall'Assemblea.

La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Proboviro di fiducia.

Il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

L'istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza al giudizio arbitrale.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice Etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente dell'Associazione ed al Presidente di Ance Nazionale, attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione

In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

Il lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di Ance entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.

I Probiviri eletti dall'Assemblea designano all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari che costituiscono il Collegio Speciale dei Probiviri.

Eventuali ricorsi avverso le decisioni dei Probiviri riuniti in Collegio Speciale sono impugnabili davanti ai Probiviri di Ance nazionale.

Salva diversa disposizione, al Collegio Speciale dei Probiviri compete l'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione.

Salvo quanto previsto dall'art.18 la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dal Collegio Speciale dei Probiviri, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati. Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti, adottati dal Collegio Speciale dei Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di Ance nazionale.

In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri dell'Associazione, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri di Ance nazionale in funzione surrogatoria.

In tal caso l'eventuale appello avverso la decisione resa dal Collegio giudicante composto dai Probiviri di Ance nazionale è rimesso ai restanti Probiviri di Ance nazionale non investiti della vertenza in primo grado.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Art. 34

Gruppo Giovani

La formazione ed il funzionamento del gruppo Giovani imprenditori edili sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale.

TITOLO QUARTO

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE

Art. 35

Direzione

Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e ne coordina le attività.

Egli attua le disposizioni del Presidente, al quale propone le soluzioni, i provvedimenti e le eventuali azioni disciplinari nei confronti del personale che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli Organi dell'Associazione e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Al Direttore compete la sottoscrizione degli atti di cui all'art.37 con firma abbinata del Presidente o del Tesoriere.

Il Direttore propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del Personale e i relativi livelli di inquadramento retributivo.

Al Direttore possono essere delegate dal Presidente operazioni di spesa di limitata entità.

Art. 36

Fondo Comune

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote e dai contributi di cui all'art. 14;
- b) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
- c) dalle rendite e da ogni altra entrata;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Ance Varese e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal fondo comune.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 37

Amministrazione e Gestione

All'amministrazione del fondo comune dell'Associazione provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere, conformemente al bilancio preventivo approvato e agli indirizzi generali del Consiglio di Presidenza.

Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nei limiti di spesa previsti dai

singoli capitoli del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere e il Direttore.

Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente con firma abbinata del Tesoriere o del Direttore.

Quando gli atti di disposizione sono sottoscritti dal Presidente, il Tesoriere controlla e sottoscrive successivamente ogni atto di spesa.

Art. 38

Esercizio finanziario - Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono redatti dal Tesoriere con il supporto del Direttore in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale dell'Ance conformemente alle disposizioni di legge, e sono sottoposti all'esame del Consiglio di Presidenza che successivamente li propone al Consiglio Generale dell'Associazione che ne delibera la presentazione all'Assemblea.

All'Assemblea viene sottoposta anche la relazione sull'attività degli uffici.

Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il bilancio consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale ai Garanti contabili che ne redigono relazione scritta.

Del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio Generale, i soci possono prendere visione, presso la sede dell'Associazione, nella settimana che precede l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art. 20, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente con i correttivi deliberati dal Consiglio Generale in funzione della previsione delle entrate.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

Disposizioni Generali

Il presente Statuto e le sue modifiche, previa verifica di conformità da parte del

Comitato di implementazione della Riforma del Sistema Ance, sono approvate dal Consiglio Generale di Ance che può respingerle motivatamente o modificarle per adeguarle ai principi generali inderogabili fissati dallo Statuto di Ance. Il presente Statuto e le sue modifiche entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea del Collegio.

Art. 40

Durata - Scioglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche un Comitato di tre liquidatori, ai quali detta le norme per la devoluzione delle attività nette dell'Associazione.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Nel caso di scioglimento finalizzato all'aggregazione tra più Associazioni Territoriali di Ance il quorum deliberativo è di tre quarti dei voti rappresentati in Assemblea.

Art. 41

Richiamo allo Statuto dell'Ance

Per quanto non previsto nel presente Statuto in merito alle attribuzioni ed al funzionamento dell'Associazione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'Ance.